



Registro dei Provvedimenti

N. 27 del 24 settembre 2020

AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

II COLLEGIO

Nella riunione del 24 settembre 2020, alla quale hanno preso parte l'Avv. Nicola Fabiano, Presidente, il Dott. Umberto Rapetto, Vice Presidente, l'Avv. Patrizia Gigante, Componente;

Vista la richiesta dell'Avv. XXX, in nome e per conto del sig. XXX, quale legale rappresentante pro tempore della società XXX, del 30 luglio 2020, con la quale chiede all'Autorità Garante di autorizzare un impianto di videosorveglianza installato presso la sede della società per motivi di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale;

Vista la documentazione tecnica e la planimetria dell'impianto di videosorveglianza allegate all'istanza;

Vista la Legge 21 dicembre 2018, n. 171;

Vista la documentazione in atti;

CONSIDERATO

Che, come dichiarato nell'istanza:

- L'impianto di videosorveglianza è dotato di n. 12 telecamere interne: di cui 6 posizionate al piano terra (zona produzione) e 6 al primo piano (zona produzione), come indicate nella planimetria depositata agli atti;
- Il posizionamento delle telecamere è funzionale alla sorveglianza dei locali e degli impianti di produzione, al fine di prevenire furti e atti vandalici, di garantire un elevato livello di sicurezza per i lavoratori e per il patrimonio aziendale. Il preciso posizionamento delle telecamere e l'angolo di ripresa di ciascuna di esse sono riportati nelle planimetrie allegate all'istanza (All.2.1 Piano terra; All. 2.2 Primo piano).
- Il posizionamento delle telecamere è disposto in modo tale da non riprendere luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori e al fine di rispettare la dignità delle persone (non vi sono apparecchiature che riprendono bagni, spogliatoi, luoghi ricreativi).

Che al trattamento dei dati personali si applica la L. 171/2018;

Che l'art. 1, comma 2 della Legge n. 171/2018 dispone che il trattamento dei dati personali si deve svolgere nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali;

Che l'art. 4, comma 1, lettera a), della Legge n. 171/2018 dichiara che i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;

Che l'art. 4 comma 1, lettera f) della Legge n. 171/2018 dichiara che i dati personali devono essere trattati in maniera tale da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali,

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;

Che l'art. 4, comma 2, della Legge n. 171/2018 dispone che "Il titolare del trattamento garantisce il rispetto dei principi di cui al comma 1 e deve essere in grado di provarlo";

PER QUESTI MOTIVI L'AUTORITÀ GARANTE

Nel riportarsi a quanto indicato in premessa e, specificamente al principio di responsabilizzazione cui è tenuto il titolare del trattamento così come stabilito dall'art. 4, comma 2, della L. 171/2018, fornisce le seguenti indicazioni:

- Il titolare del trattamento è tenuto al pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 171/2018;
- Il titolare del trattamento è tenuto al rispetto delle condizioni di liceità del trattamento ai sensi dell'art. 5 della L. 171/2018, ai sensi del quale il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle condizioni ivi previste;
- E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;
- Il titolare del trattamento deve informare le persone in modo dettagliato nei luoghi in cui la videosorveglianza è in funzione;
- Tutti gli accessi devono essere dotati dell'informativa di area videosorvegliata;
- Le informazioni devono essere rese disponibili in un luogo facilmente accessibile all'interessato;
- In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli;
- I dati delle riprese dovranno essere trattati in modo lecito e per finalità di sicurezza;
- Le immagini potranno essere conservate per un periodo di tempo non superiore a 96 ore e, quindi, cancellate anche con appositi sistemi automatici;
- Il titolare del trattamento deve adottare misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 33 della L. 171/2018;
- Nelle aree sottoposte a videosorveglianza, facendo salvo il rispetto delle norme in materia di lavoro, non sono consentite riprese stabili e continuative del personale dipendente con esclusione delle occasioni di transito dei lavoratori;
- Deve essere assicurato agli interessati l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare, quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate;
- Eventuali telecamere esterne non devono riprendere aree pubbliche o di accesso al pubblico, strade o spazi condivisi.

San Marino, 24 settembre 2020

Il Collegio

Il presente Provvedimento è inviato a: Avv. XXX, in nome e per conto del sig. XXX, quale legale rappresentante pro- tempore della Società XXX.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Scala Bonetti, 2 - 47890 Repubblica San Marino
T +378 (0549) 885476 – segreteria.ufficio@agdpd.sm
www.garanteprivacy.sm